

N. 12339/2025 + 12345/2025 R.G. V.G.



**TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Presidente della Sezione XV Civile - Specializzata in materia di impresa, delegato dal Presidente del Tribunale, decidendo ex artt. 78 e ss. c.p.c. e 2 comma 5 d.l. n. 1 del 2012 conv. l.n. 27 del 2012 sul ricorso iscritto al n. R.G. V.G **12339/2025** cui è riunito il ricorso iscritto al n. R.G. V.G. **12345/2025** promosso da:

Parte_1 e **Parte_2** con il patrocinio degli avv. Roberto Sacchi, Micol Sabbioni, Pietro F. Greco

RICORRENTI

nei confronti di

CP_1 con il patrocinio degli avv. Fabrizio Guerrera, Edoardo Morlin

RESISTENTE e RICORRENTE

CP_2

RESISTENTE

ha emesso il seguente

DECRETO

- letti gli atti;
- ritenuto che deve essere rigettata l'eccezione di **Pt_1** e **Parte_2** (di seguito, congiuntamente: **Pt_1** di inammissibilità del ricorso n. r.g. 12345/2025 v.g. per essere stato indirizzato al Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa invece che al Presidente del Tribunale poiché il Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa ha ricevuto delega generale alla trattazione e decisione dei procedimenti di volontaria giurisdizione relativi alla nomina di curatori speciali ex art. 78 e ss. c.p.c. nelle materie di competenza, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 5 d.l. n. 1

del 2012 conv. l.n. 27 del 2012, e la delega specifica del Presidente del Tribunale in data 7.11.2025 riguarda entrambi i procedimenti, peraltro evidentemente connessi (v. *postea*);

- considerato che le parti sono state sentite ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. perché tutte hanno depositato memorie, ad eccezione di parte intervenuta CP_2 tuttavia legale rappresentante della ricorrente nel proc. n. 12345/2025, ed evidenziato che il tema è stato ampiamente trattato in sede arbitrale;

- ritenuta l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria alla nomina del curatore speciale, dovendosi condividere pienamente quanto già affermato in proposito in giurisprudenza:

"[...] a) che il procedimento per la nomina del curatore speciale appartiene alla volontaria giurisdizione e tale rimane anche se a decidere sulla relativa istanza sia lo stesso giudice che procede nell'ipotesi di causa pendente: b) che al procedimento sono sottesi interessi pubblicistici, come rivelato dall'art. 79 c.p.c., in forza del quale "La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero" e confermato dalla disposizione di cui all'art. 80 comma 2 c.p.c. che prevede la comunicazione del provvedimento di nomina al pubblico ministero "affinché provochi quanto occorra i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta".

Sono entrambi aspetti che rendono la procedura di nomina inconciliabile con l'attribuzione di siffatto potere al Collegio Arbitrale officiato per decisione di una controversia insorta tra le parti. Si ricorda che, a sensi dell'art. 806 c.p.c. "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili". Il riferimento espresso alle "controversie" implica necessariamente che siano compromettibili solo gli affari contenziosi contemplati nella relativa clausola contrattuale, con esclusione di quelli di volontaria giurisdizione, nei quali, come nel caso della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sono coinvolti gli interessi pubblicistici evidenziati dalla Giurisprudenza citata. Si consideri, ad abundantiam, la legittimazione attribuita al pubblico ministero ex art. 79 c.p.c., che sarebbe indubbiamente in via di fatto negata nell'ipotesi in cui si ritenesse incluso nel deferimento agli arbitri di una determinata controversia il potere di nomina del curatore speciale. VI) D'altro canto, non confligge con siffatta interpretazione l'attribuzione del potere di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al giudice della causa pendente, posto che tale attribuzione presuppone appunto la pendenza della causa, mentre nell'ipotesi di causa non pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria, come accade appunto nel caso di giudizio arbitrale, rimane ferma la competenza del presidente dell'ufficio giudiziario prevista dal primo comma dell'art. 80 c.p.c." (App. Genova, 5 febbraio 2024, n. 174 in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia);

- ritenuto che dalle argomentazioni che fondano la competenza del Presidente del Tribunale deriva che essa non è limitata all'individuazione del soggetto designato per l'assunzione della carica, ed è invece estesa alla verifica della sussistenza dei presupposti legali della nomina;

- ritenuto che la nomina del curatore speciale – da valutarsi con particolare cautela per le ragioni ben espresse da Cass., n. 38883 del 2021 - suppone, nella materia di cui si discute, un conflitto di interessi (art. 78, comma 2, c.p.c.) che deve essere valutato in relazione alle domande proposte nel processo e che sussiste quando si possa affermare che l'amministratore è titolare di interessi, sui quali le domande incidano, incompatibili, anche

in via potenziale, con quelli della società amministrata e cioè tali che una decisione favorevole alla società possa pregiudicarli e viceversa, una decisione sfavorevole alla società possa giovare loro;

- ritenuto che, come del tutto pacifico in giurisprudenza, i conflitti tra soci – anche quando uno o più di loro rivestono la carica di amministratore - sono irrilevanti rispetto alla nomina del curatore speciale ex artt. 78 e ss. c.p.c., non rientrando nella fattispecie che la impone;
- considerato che nel caso di specie il conflitto è rispettivamente negato dall’attrice CP_1 e affermato delle convenute Pt_1 con riferimento al diritto particolare di CP_2 di amministrare la Società, che sarebbe pregiudicato dalla messa in liquidazione della Società e dalla conseguente nomina di un liquidatore, rispetto a domande presentate nell’Arbitrato e segnatamente:

➤ Domande di Sprig:

“1) Ritenere e dichiarare l’abusività e illiceità della condotta tenuta dalle socie Parte_2 e Pt_1 [...] in relazione alla loro mancata partecipazione delle assemblee di CP_1 convocate per il 28.06.2024 e per il 26.06.2025.

2) Ritenere e dichiarare l’insussistenza di una causa di scioglimento di CP_1 ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c.

3) In via subordinata, nel caso di scioglimento e messa in liquidazione di CP_1 accertare la responsabilità delle Socie Pt_1 per i danni arrecati alla Società con la loro condotta abusiva e ostruzionistica.

4) Conseguentemente, condannare Parte_2 e Parte_1 in solido a risarcire integralmente il danno che risulterà all’esito della liquidazione della Società, anche pronunciando sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.[...]”;

➤ Domande di CP_2

“1) ritenere e dichiarare l’abusività e illiceità della condotta tenuta dalle socie Pt_1 e Parte_2 [...] in relazione alla loro mancata partecipazione alle assemblee di CP_1 convocate per il 28 giugno 2024 e per il 26 giugno 2025,

2) ritenere e dichiarare l’insussistenza di una causa di scioglimento di CP_1 ai sensi dell’art. 2484, n. 3, cod. civ.,

3) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto (ii), accertare la responsabilità delle socie Pt_1 e Parte_2 per i danni arrecati al dott. CP_2 con la loro condotta abusiva e ostruzionistica, e conseguentemente

4) condannare Pt_1 e Parte_2 in solido tra loro, a risarcire integralmente il danno arrecato al dott. CP_2 per la lesione del suo diritto particolare di amministrare CP_1 [...] attribuitogli dallo statuto sociale ai sensi dell’art. 2468, co. 3, cod. civ, nonché per la diminuzione del valore della sua partecipazione sociale, nella misura che risulterà di giustizia all’esito del presente Procedimento [...];

- ritenuto che, nel caso di specie, non sussiste un conflitto di interessi tra CP_2 quale legale rappresentante, e CP_1 posto che l’accoglimento delle domande proposte dalla Società rappresentata *ut supra sub 1)* e 2) non gli nuocerebbe ed il rigetto delle domande medesime lo pregiudicherebbe, avendo egli proposto domande identiche *ut supra sub 1)* e 2), così configurandosi una convergenza di interessi che, come tale, non rientra nella

fattispecie che impone la nomina di un curatore speciale, risolvendosi la fattispecie concreta di cui si discute in un allineamento di interessi che fa escludere che all'amministratore convenga, per avvantaggiarsi sul piano personale, distorcere le difese della Società rappresentata;

- ritenuto di dover aggiungere che, per questo aspetto, l'interesse perseguito da CP_2 [...] non è qualificabile come extrasociale poiché il suo diritto particolare di amministrare la Società è statutariamente previsto (art. 14 statuto sociale), sicché determina una configurazione particolare della *governance* societaria di CP_1;
- ritenuto, quanto alle domande risarcitorie *ut supra* sub 3) e 4) di Sprig e sub 3) e 4) di CP_2 che la conclusione non è diversa, nonostante siffatte domande risarcitorie di CP_2 non siano subordinate a quelle risarcitorie della Società ed invece coesistenti sullo stesso piano processuale, perché: - quella concernente il ristoro del danno da lesione del diritto particolare di amministrare CP_1 è evidentemente proposta in proprio, cioè a ristoro di un preteso danno subito alla propria sfera patrimoniale per effetto di un comportamento, in tesi ingiusto, delle sorelle, e dunque integrante un contenzioso cui la Società rimane del tutto estranea; - quella concernente il ristoro del danno da diminuzione del valore della partecipazione è parimenti non interferente in termini di conflitto di interesse con quella della Società di ristoro del danno in tesi causato al suo patrimonio atteso che, per un verso, il danno al valore della partecipazione è un danno che si manifesta nella sfera patrimoniale del socio sicché sul piano oggettivo e soggettivo è diverso e distinto da quello che si manifesta nella sfera patrimoniale della società, per altro verso il danno alla partecipazione è funzione del danno al patrimonio della società sicché l'amministratore socio non ha alcun interesse a deprimere il danno subito dalla società stessa e, per altro verso ancora, sul socio incombe l'onere di provare quel danno alla sua partecipazione che sia risarcibile, cioè direttamente riconducibile alla condotta illecita/inadempiente e sia diverso e distinto dalla diminuzione di valore derivante dalla diminuzione di valore subita dal patrimonio sociale per effetto di quella condotta, danno questo che, essendo pacificamente indiretto, è altrettanto pacificamente non risarcibile (artt. 1218, 1223, 2043 c.c.; tra le tante: Cass. n. 11223 del 2021; ; Cass., n.11071 del 2025), salvi i casi espressamente previsti dalla legge (es.: art. 2497, comma 1, c.c.) tra i quali l'asserito danno da messa in liquidazione non rientra;
- ritenuto pertanto che il ricorso delle Guzzoni deve essere rigettato ed accolto invece quello di CP_1, con conseguente reiezione della istanza di nomina di un curatore speciale per CP_1 nell'Arbitrato in corso;
- ritenuto che, essendo il presente procedimento di giurisdizione volontaria, il caso complesso e alcuni aspetti in diritto oggetto di indirizzi giurisprudenziali non omogenei, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti;
- letti gli artt. 78 e ss. c.p.c.;

P.Q.M.

I) **DICHIARA** la propria competenza in ordine alla nomina di curatore speciale di CP_1 ex art. 78 e ss. c.p.c.

II) **DICHIARA** ammissibile il ricorso di CP_1 di cui al proc. n. 12345/2025 r.g. v.g.

III) **RIGETTA** l'istanza di nomina di un curatore speciale per **CP_1** nell'Arbitrato di cui in atti.

Milano, 25 febbraio 2026

Il Presidente
Angelo Mambriani

